

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI OZZANO DELL'EMILIA

ART. 1 - DENOMINAZIONE –SEDE

1. E' costituita un'associazione denominata Associazione Pro Loco di Ozzano dell'Emilia.
 2. L'associazione ha sede presso il Municipio di Ozzano dell' Emilia via della Repubblica, 10.
- Il Consiglio Direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale. L'eventuale variazione della sede non comporta modifica statutaria, solo se avverrà nell'ambito dello stesso Comune.

ART. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. La Pro Loco di Ozzano dell'Emilia, in seguito denominata semplicemente Pro Loco, riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Ozzano dell' Emilia e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti ed ospiti.
2. La Pro Loco non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.
4. La Pro Loco può aderire all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco dell'Emilia Romagna, nonché al comitato provinciale UNPLI di Bologna nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono quelle di riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico, sociale, civile e culturale del territorio ed in particolare:
 - a. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico, ambientale e religioso, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
 - b. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative, convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere; nonché iniziative di solidarietà sociale, attività finalizzate alla formazione e allo svago dei minori, all'aggregazione giovanile e della terza età, attività del tempo libero, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, nonché altre iniziative che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti ad Ozzano dell'Emilia e la qualità della vita dei residenti.
 - c. stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica ecosostenibile e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
 - d. stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;
 - e. proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica ozzanese attraverso la tutela, il recupero e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;
 - f. fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;

- g. promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione, realizzazione e gestione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, giovani ed anziani, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione e gestione circoli sociali, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.
2. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.
 3. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

ART. 4 - SOCI

1. I Soci della Pro Loco si distinguono in:
 - a. Soci Ordinari;
 - b. Soci Sostenitori;
 - c. Soci Onorari.
2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco.
3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
4. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.
5. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale, ma non esercitano il diritto di voto.
2. Tutti i Soci, ad eccezione dei Soci Onorari, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:
 - a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
 - b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
 - c. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;Tutti i soci maggiorenni e minorenni hanno il diritto:
 - d. a ricevere la tessera della Pro Loco;
 - e. a ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco;
 - f. a frequentare i locali della Pro Loco;
 - g. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Pro Loco, convenzioni con attività commerciali.
3. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a. rispettare lo statuto e i regolamenti della Pro loco;
 - b. versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
 - c. non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Pro Loco.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.

1. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco, cui deve seguire il versamento della quota associativa annuale.
2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
3. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco o che ne contrastino l'attività. Eccetto l'esclusione per dimissioni o morosità, prima di procedere all'eventuale esclusione di un socio, devono essere consultati i Proviviri e allo stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo una facoltà di replica entro 30 giorni dall'invio della comunicazione. Successivamente il Consiglio Direttivo convocherà il socio interessato per un contraddittorio a una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi della Pro loco:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Revisore dei Conti;
 - e. il Collegio dei Proviviri.
2. Sono organismi ausiliari della Pro Loco
 - a. il Vicepresidente
 - b. il Segretario
 - c. il Tesoriere
 - d. il Presidente Onorario

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa annuale, entro il termine previsto con apposito regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. E' consentita una sola delega, da rilasciarsi ad altro socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari e sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea).
4. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
5. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota dell'anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante invio della convocazione per via telematica o consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta. Viene contestualmente affisso nella sede della Pro Loco, e/o anche all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei

partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

6. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
7. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.
8. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un decimo dei Soci;
 - d. per le modifiche del presente Statuto;
 - e. per lo scioglimento della Pro Loco.
9. Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento della Pro Loco, all'Assemblea straordinaria devono essere presenti, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto al momento dell'Assemblea e la deliberazione deve essere assunta a maggioranza qualificata (due terzi più uno dei voti espressi).
10. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di 7 (sette) fino ad un massimo di 25 (venticinque).
2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo con votazione segreta.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica **tre anni** e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.
5. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla mancata approvazione del rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.
10. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte ai Soci in regola con l'iscrizione annua, senza diritto di voto.
11. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.

12. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 10 IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto.
2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno a scrutinio segreto.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente.
6. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro loco ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.
7. Il Presidente può conferire deleghe per specifiche mansioni di sua competenza a altri membri del consiglio direttivo o ad eventuali dipendenti e/o collaboratori della Pro Loco, la delega deve essere conferita in forma scritta e sottoscritta per accettazione dal delegato.
8. E' assistito dal Segretario.

ART. 11 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno con votazione segreta.
2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
3. Il Segretario cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
4. Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

ART. 12 - IL REVISORE DEI CONTI

1. La carica di Revisore dei Conti è affidata ad un soggetto, al di fuori del Consiglio Direttivo, dotato di comprovata esperienza in materia contabile - amministrativa; può anche essere non socio della Pro Loco o venire scelto tra i soci regolarmente iscritti. In ogni caso viene eletto dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente.
Il Revisore ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
2. Il Revisore è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
3. Il Revisore dei conti dura in carica **tre anni** e non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; può essere rieletto nella carica.

ART. 13 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, scelti tra i soci della Pro Loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.
2. I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci, anche in relazione alle funzioni svolte nell'ambito dell'associazione.
3. I Probiviri durano in carica **tre anni** e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

4. Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie, che non è in grado di derimere, al Collegio dei Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I. o al collegio dei Probiviri del Comitato Provinciale U.N.P.L.I. di Bologna ai sensi delle norme dello statuto provinciale U.N.P.L.I. di Bologna.
5. Le decisioni dei Probiviri sono vincolanti per i soci.

ART. 14 - IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene eletto con votazione segreta
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15 – ADESIONE ALL’U.N.PLI

La pro loco può aderire all’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) attraverso il “Comitato Regionale delle Pro Loco dell’Emilia Romagna – Unpli Emilia Romagna”.

ART. 16 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a. quote e contributi dei Soci;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
 - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
 - l. il patrimonio della Pro Loco è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.
2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 17 – PRESTAZIONI DEI SOCI

1. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, avvalersi di collaboratori assoggettabili ad adeguato inquadramento corrispondente alla normativa vigente e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
3. Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

4. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 18 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci annualmente.
2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza.
3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

ART. 19 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria a maggioranza qualificata, con le modalità indicate all'articolo 8) comma 9.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente residue, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n° 662 e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Enti pubblici od associazioni con finalità analoghe alla Pro Loco.
3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n° 662 e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.

ART. 20- NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.